STATUTO DELLA SOCIETÀ RONDINELLI...

Società Rondinelli

2491
9

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ RONDINELLI

CONCORDIA - PERSEVERANZA - SAPERE

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ RONDINELLI

CONCORDIA - PERSEVERANZA - SAPERE

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ RONDINELLI

CONCORDIA - PERSEVERANZA - SAPERE

Art. 1. Col presente Statuto gli Alunni della 4.ª Classe Elementare e delle scuole Ginnasiali, istituite dal Comune di Montalbano Jonico, sono costituiti in Società

Art. 2. Scopo di questa Società è

1. Di fare opera, perchè i bambini ed i giovinetti frequentino le scuole.

2. Di communicarsi vicendevolmente tutto quanto si è studiato ed imparato nelle discipline delle Scuole Elementari e Ginnasiali. Perciò terrà riunione ogni Domenica.

Art. 3. La Società s'intitola **SOCIETÀ RONDINELLI**, ed ha per insegna *Concordia*, *Perseveranza*, *Sapere*.

Art. 4. La Società si compone di Soci ordinari, corrispondenti, ed onorari.

In genere sono Soci ordinari tutti gli Alunni, che dal 24 Dicembre 1866 frequentano la 4.ª Classe Elementare e le Scuole Ginnasiali di Montalbano Jonico.

Sono soci corrispondenti quegli alunni che non dimorano in Montalbano Jonico, ma che s'istruiscono in altro Comune nelle discipline della 4.ª Classe Elementare e delle Ginnasiali.

Sono Soci onorari quelle persone che si resero benemerite, come cultrici di Scienze ed Arti, o per opere filantropiche, a cui però la Società in segno di stima e di onore conferisce tal titolo

Art. 5. I Soci corrispondenti ed onorari vengono eletti a votazione segreta e a maggioranza assoluta di voti.

Art. 6. I Soci ordinari che stabiliscono il loro domicilio fuori di Montalbano Jonico, addivengono Soci corrispondenti, e per con-

trario i Soci corrispondenti che si trasferissero a Montalbano Jonico, addivengono Soci ordinari.

Art. 7. Tutti i Soci prendono parte alle tornate della Società e alle discussioni, ma ai soli Soci ordinari è riserbato il votare.

Art. 8. All'amministrazione e al buon governo della Società vigila un Presidente o un vice Presidente, un Segretario o un vice Segretario ed un Tesoriere.

Art. 9. La durata negli uffizi designati nell'articolo precedente sarà di un anno, e verranno conferiti per votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti

Art. 10. Ogni Socio ordinario pagherà al mese centesimi venti per sopperire alle spese che può avere la Società.

Art. 11. Vi è legalità nelle tornate, quando è presente la metà de' Soci ordinari: se alla prima convocazione non interverrà la metà de' Soci ordinari, la seconda riunione sarà legale qualunque sia il numero dei Soci.

In questa però non può trattarsi se non che quello fissato nell'ordine del giorno

della riunione che non ebbe luogo per mancanza del numero legale de' Soci.

Art. 12. Ogni Socio che nuocesse al buon andamento della Società potrà essere escluso, ove concorrano per tale esclusione i tre quarti de' votanti.

Art. 13. Il presente Statuto è inviolabile fino allo scioglimento della Società.

Art. 14. Il Presidente è incaricato di far osservare lo Statuto da tutti i componenti la Società.

Dato dalla Scuola della 4.ª Classe Elementare e 1.ª Ginnasiale di Montalbano Jonico, il 26 Dicembre 1866.

Il Presidente

Mosè de Orisci

Prato, tip Contrucci e CC. 1867.

4° 26120